

Procedura per le operazioni con Parti Correlate
(ai sensi dell'art. 4 del Reg. Consob 17221/2010 e s.m.i.)

Tipo Documento	Ordinamento Societario
Versione	02
Data Applicazione	01/07/2021
Pagine	16
Redazione	Affari Legali e Societari
Approvazione	Consiglio di Amministrazione del 09/06/2021

Indice

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - PREMESSA.....	5
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA PROCEDURA	5
ARTICOLO 4 - COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	5
ARTICOLO 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ.....	5
ARTICOLO 6 - OPERAZIONI ESCLUSE.....	6
ARTICOLO 7 - FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE COMUNE A TUTTE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	7
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI ISTRUZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	8
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ISTRUZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	10
ARTICOLO 10 - DELIBERE-QUADRO.....	12
ARTICOLO 11 - MODALITÀ D'ISTRUZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE.....	12
ARTICOLO 12 - INFORMATIVA.....	13
ARTICOLO 13 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	14
ARTICOLO 14 - VIGILANZA SULLA PROCEDURA.....	15
ARTICOLO 15 - PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA.....	15
ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA	15
ALLEGATO 1	16

Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	13/03/2014	Prima emissione - approvazione CdA
01	08/03/2017	Aggiornamento per adeguamento alle disposizioni del Regolamento Consob previste per le “società di recente quotazione” - e approvazione CdA
02	09/06/2021	Aggiornamento per recepimento modifiche e integrazioni al Regolamento Consob in vigore dal 1° luglio 2021 - e approvazione CdA

Articolo 1 - Definizioni

- **"Amministratori Indipendenti"**: gli amministratori riconosciuti dalla Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance* (come declinati nel Regolamento interno in materia di Governo Societario).
- **"Amministratore Coinvolto nell'Operazione"**: l'Amministratore che abbia nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
- **"Comitato per le Operazioni con Parti Correlate"** o **"Comitato"**: il comitato di cui al successivo articolo 4.
- **"Funzione Responsabile"**: la funzione responsabile (o l'insieme delle funzioni responsabili se molteplici) della specifica Operazione con Parti Correlate della Società, secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società.
- **"Operazioni con Parti Correlate"**: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, richiamati nel Regolamento Consob e relativo Appendice. Nell'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate, la Società si attiene anche agli Orientamenti applicativi forniti da Consob.
- **"Operazioni realizzate per il tramite di società controllate"**: le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 11.
- **"Operazioni Escluse"**: le Operazioni con Parti Correlate identificate nel successivo articolo 6.
- **"Operazioni Esigue"**: le Operazioni con Parti Correlate che singolarmente considerate abbiano un valore complessivo non superiore ad Euro 100.000 (centomila) cumulati su base annua qualora la controparte sia una persona fisica, ovvero operazioni di importo non superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) cumulati su base annua qualora la controparte sia un soggetto diverso da una persona fisica.
- **"Operazioni di Maggiore Rilevanza"**: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste.
- **"Operazioni di Minore Rilevanza"**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni Esigue.
- **"Operazioni Ordinarie"**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.
- **"Operazioni Infragrupo"**: operazioni compiute con o tra società legate da rapporti di controllo anche congiunto con la Società, o con società collegate della Società.
- **"Parti Correlate"**: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, richiamati nel Regolamento Consob e relativo Appendice.

In ogni caso, un soggetto (persona fisica, persona giuridica o altra entità) è Parte Correlata alla Società almeno se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone (da considerarsi a loro volta quali parti correlate):
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della Società;
- c) è una società controllata da società o altre entità che esercitano direttamente un'influenza notevole su Anima Holding;
- d) è un amministratore, un sindaco effettivo o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante (se esistente);
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti (persone fisiche) di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole.

- **"Presidio OPC"**: la funzione aziendale preposta all'individuazione delle Parti Correlate, alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate ed al governo dei flussi informativi con le Funzioni Responsabili e con gli Organi Sociali; è rappresentata dal Direttore Generale, che si avvale del supporto del "Group CFO & HR Director" e dei Responsabili delle Divisioni "Affari Legali e Societari", "Bilancio e Amministrazione" e "Pianificazione e M&A" e del Servizio Affari Societari (nonché del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, se diverso da uno dei predetti soggetti).
- **"Presidi Equivalenti"**: i presidi indicati nell'Allegato 1 alla presente procedura da adottare qualora, in relazione a una determinata operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si qualificano come Amministratori Coinvolti nell'Operazione.
- **"Procedura"**: questa procedura di Anima Holding S.p.A. per le Operazioni con Parti Correlate.
- **"Regolamento Consob"** e relativi "Orientamenti applicativi": il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e successive eventuali modificazioni), nonché le indicazioni e gli orientamenti per la sua applicazione (Com. Consob 10078683 del 25/9/2010 e successive modifiche e/o ulteriori comunicazioni).
- **"Società"**: Anima Holding S.p.A.
- **"TUF"**: D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i.

Ai fini delle suddette definizioni e della Procedura in generale, le nozioni di: **"controllo"**, **"controllo congiunto"**, **"influenza notevole"**, **"dirigenti con responsabilità strategiche"**, **"società controllata"**, **"società collegata"** e **"stretti familiari"**, nonché i relativi principi interpretativi sono contenute nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, richiamati nel Regolamento Consob e relativo Appendice.

Articolo 2 - Premessa

La Procedura ha le finalità definite nel successivo art. 3 ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2014, ai sensi dell'art. 2391-bis cod. civ., del Regolamento Consob e relativi Orientamenti applicativi, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

In data 8 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato, ha approvato le modifiche ed integrazioni della Procedura, al fine di adeguarla alle disposizioni del Regolamento Consob previste per le "società di recente quotazione".

In data 9 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato, ha approvato alcune modifiche e integrazioni della Procedura a seguito di una revisione periodica della stessa, nonché per recepire le modifiche e integrazioni al Regolamento Consob in vigore dal 1° luglio 2021.

Il Collegio Sindacale ha valutato, di volta in volta, la conformità della Procedura e delle sue modifiche e integrazioni ai principi e alla disciplina del Regolamento Consob.

Articolo 3 - Oggetto della Procedura

La Procedura stabilisce le regole per l'individuazione, l'approvazione, l'esecuzione e la pubblicità delle Operazioni con Parti Correlate realizzate da Anima Holding S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, nonché i casi di esclusione dall'applicazione di tali regole.

Articolo 4 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2 Il Comitato svolge le funzioni previste dal Regolamento Consob e dalla Procedura, le quali possono essere cumulate con quelle attribuite ad un altro comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione, purché siano rispettati i requisiti di composizione di cui al precedente articolo 4.1.
- 4.3 Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche ed integrazioni alla Procedura.
- 4.4 Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.5 L'applicazione dei Presidi Equivalenti è disciplinata dall'Allegato 1.

Articolo 5 - Individuazione delle Parti Correlate della Società

- 5.1 La predisposizione dell'"Elenco delle Parti Correlate" spetta al Servizio Affari Societari:

- a) sulla base delle informazioni a disposizione e della documentazione agli atti della Società, ottenuta anche con il supporto delle funzioni competenti della Società, delle sue controllate, delle società controllanti e/o che esercitano influenza notevole; e
- b) sulla base delle dichiarazioni scritte, rese secondo i modelli predisposti dal Presidio OPC, da parte degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, indicanti quali sono le Parti Correlate alla Società tramite tali soggetti (es. società da essi controllate, società ad essi collegate, stretti familiari).

5.2 L'Elenco delle Parti Correlate della Società è tenuto dal Presidio OPC, che lo aggiorna tempestivamente quando necessario, anche sulla base delle risultanze di cui al precedente articolo 5.1 e, comunque, lo rivede con frequenza almeno semestrale.

5.3 Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare al Presidio OPC le circostanze sopravvenute - quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la revisione di contratti in essere - che possano comportare modifiche nell'Elenco delle Parti Correlate.

5.4 Gli Amministratori, i Sindaci effettivi ed i Dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a comunicare quanto prima ogni variazione delle informazioni contenute delle dichiarazioni di cui alla lett. b) del precedente articolo 5.1.

Articolo 6 - Operazioni Escluse

Le disposizioni del Regolamento Consob e le disposizioni della Procedura relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza non si applicano:

- i) ai casi di cui all'articolo 13, comma 1, comma 1-bis e comma 4 del Regolamento Consob;
- ii) alle seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano realizzate per il tramite di società controllate:
 - a) Operazioni Esigee;
 - b) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e relative operazioni esecutive;
 - c) deliberazioni, diverse da quelle escluse ai sensi del Regolamento Consob, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione di tale politica sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione della Società, che è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
 - d) Operazioni Infragruppo (che non siano già esentate anche quali Operazioni Esigee o Operazioni Ordinarie), purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Sono interessi significativi di altra Parte Correlata della Società gli interessi scaturenti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la società controllata o collegata della Società controparte di una determinata operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte della società controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. L'eventuale sussistenza di interessi di altra Parte Correlata e la loro significatività è rimessa alla valutazione discrezionale della Società (con le modalità infra indicate), tenuto conto anche delle indicazioni fornite negli Orientamenti applicativi

- della Consob. In ogni caso non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori, sindaci o dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controparti dell'operazione.
- e) Operazioni Ordinarie, identificate tenuto conto anche degli Orientamenti applicativi della Consob, che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- f) Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, ove espressamente consentito da apposita clausola nello statuto e a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento Consob.

Articolo 7 - Fase istruttoria preliminare comune a tutte le Operazioni con Parti Correlate

- 7.1. La Funzione Responsabile dell'operazione informa il Presidio OPC, il quale -con il supporto della suddetta Funzione Responsabile se ritenuto necessario e comunque dandone successiva informativa a quest'ultima- accerta o conferma:
- se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
 - se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal precedente articolo 6 e, in particolare: i) se l'operazione si qualifica come Operazione Ordinaria e ii) per le Operazioni Infragruppo, l'insussistenza di interessi significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
 - se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza, oppure Operazione Esigua.
- 7.2 La valutazione della qualifica di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza è svolta anche per le Operazioni Escluse diverse dalle Operazioni Esigie.
- 7.3 Se ritenuto necessario o opportuno, il Presidio OPC può rimettere le suddette valutazioni al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero al Consiglio di Amministrazione, qualora l'operazione sia di sua competenza o sia sottoposta al suo esame e/o alla sua approvazione.
- 7.4 Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza, ovvero come Operazione di Minore Rilevanza, e non si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione in attuazione di una delibera quadro, il Presidio OPC avvia l'iter procedurale disciplinato rispettivamente dai successivi articoli 8 e 9, con il coinvolgimento del Comitato.
- 7.5 Qualora l'Operazione si qualifichi come Operazione Esclusa e come Operazione di Maggiore Rilevanza, il Presidio OPC la sottopone comunque all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a valutare preventivamente la corretta applicazione dei criteri di esenzione col parere dei membri del Comitato, che potrà essere espresso seduta stante. La suddetta disposizione è prevista anche ai fini dell'assolvimento in via preventiva degli obblighi richiesti dall'art. 4, comma 1, lett. e-bis) del Regolamento Consob. Se l'Operazione è qualificata anche come Ordinaria conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la valutazione delle condizioni di esenzione esplicita le

motivazioni e fornisce elementi oggettivi di riscontro, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione a Consob e al Comitato previsti dall'art. 13, comma 3, lett. c) punto i) del Regolamento Consob.

- 7.6 Qualora l'Operazione Infragruppo non si qualifichi anche come Esigua o come Ordinaria il Presidio OPC, di norma, la sottopone comunque all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a valutare preventivamente l'insussistenza di interessi significativi di altre Parti Correlate col parere dei membri del Comitato, che potrà essere espresso seduta stante.
- 7.7 Qualora l'Operazione si qualifichi come Esclusa, ma sia sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per disposizioni normative anche interne, il Consiglio di Amministrazione valuta preventivamente la corretta applicazione dei criteri di esenzione col parere dei membri del Comitato che potrà essere espresso seduta stante.
- 7.8 Il Presidio OPC mantiene idonea evidenza degli accertamenti e dei flussi informativi di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

8.1 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati della Società

8.1.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza diverse dalle Operazioni Escluse, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci sono approvate dall'organo o decise dalla funzione competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.1.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Funzione Responsabile trasmette al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con congruo anticipo e per il tramite del Presidio OPC, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società. Qualora il Comitato e/o il Consiglio di Amministrazione (se di sua competenza) lo ritengano necessario od opportuno, potranno avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta (incaricati di assistere il Comitato nella redazione del proprio parere e/o di rilasciare specifici pareri a supporto del Comitato stesso e/o del C.d.A.). Nella scelta degli esperti indipendenti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà preventivamente accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, a cura del Comitato e/o del Consiglio di Amministrazione stessi secondo i criteri previsti nel Regolamento Consob. In particolare, l'Esperto Indipendente selezionato dovrà rilasciare apposita dichiarazione, indicando le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie intrattenute con (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo con quest'ultima, nonché gli amministratori delle predette società; e con (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché

gli amministratori delle predette società e motivando le ragioni per le quali tali relazioni non rilevano ai fini del giudizio sull'indipendenza.

- 8.1.3 Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, con trasmissione al Presidio OPC unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti.
- 8.1.4 La Funzione Responsabile trasmette all'organo o alla funzione competente a decidere l'operazione, per il tramite del Presidio OPC - in tempo utile per l'approvazione - informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti nonché degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente articolo 8.1.3 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione.
- 8.1.5 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve constare da atto scritto; il verbale o la determinazione, in caso di organo monocratico, della decisione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.1.6 Gli organi delegati danno completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 8.1.7 Il Presidio OPC conserva la documentazione relativa ad ogni Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (trascritto o allegato al verbale della relativa riunione), l'eventuale parere degli esperti indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della Procedura.
- 8.1.8 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui a questo articolo 8.1 relative al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.
- 8.1.9 Qualora un'Operazione di Minore Rilevanza fosse sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere che si qualifichi come Amministratore Coinvolto nell'Operazione stessa, assolve agli obblighi di cui all'art. 2391 cod. civ. e, comunque, si astiene dalla relativa votazione.

8.2 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci

In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione *mutatis mutandis* e in quanto compatibili le disposizioni del precedente articolo 8.1.

Articolo 9 - Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

9.1 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società

9.1.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza diverse dalle Operazioni Escluse che non siano di competenza dell'assemblea dei soci (né debbano essere sottoposte alla sua autorizzazione) sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibera previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.1.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato, la Funzione Responsabile – direttamente o per il tramite del Presidio OPC- deve (i) coinvolgere tempestivamente il Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza, mediante tempestiva informazione in ordine all'avvio delle trattative e/o dell'istruttoria e trasmissione al Comitato stesso, o al componente o componenti dallo stesso delegati, di informazioni complete ed adeguate sull'operazione, e (ii) aggiornare le informazioni sull'operazione ogni qual volta sia opportuno o necessario in ragione dello stato di avanzamento delle trattative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni – direttamente o per il tramite del Presidio OPC – agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora il Comitato e/o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario od opportuno, potranno avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta (incaricati di assistere il Comitato nella redazione del proprio parere e/o di rilasciare specifici pareri a supporto del Comitato stesso e/o del Consiglio di Amministrazione). Nella scelta degli esperti indipendenti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà preventivamente accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, a cura del Comitato e/o del Consiglio di Amministrazione stessi secondo i criteri previsti dal Regolamento Consob. In particolare, l'Esperto Indipendente selezionato dovrà rilasciare apposita dichiarazione, indicando le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie intrattenute con (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo con quest'ultima, nonché gli amministratori delle predette società; e con (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società e motivando le ragioni per le quali tali relazioni non rilevano ai fini del giudizio sull'indipendenza.

9.1.3 Il parere del Comitato deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti.

9.1.4 La Funzione Responsabile trasmette al Consiglio di Amministrazione, direttamente o per il tramite del Presidio OPC in tempo utile per la riunione convocata per l'approvazione dell'operazione- informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Maggiore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della

correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti, nonché degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato di cui al precedente articolo 9.1.3 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione.

9.1. Qualora il Comitato abbia espresso un parere motivato contrario al compimento dell'operazione o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (a) approvare l'operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato, o (b) approvare l'operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea della Società, ai sensi del successivo articolo 9.2, o (c) non dar corso all'operazione.

9.1.6 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.1.7 Gli organi delegati danno completa informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale.

9.1.8 Il Presidio OPC conserva la documentazione relativa ad ogni Operazione di Maggiore Rilevanza, ivi incluso il parere del Comitato (trascritto o allegato al verbale della relativa riunione) e l'eventuale parere degli esperti indipendenti, nonché copia dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, della Procedura.

9.1.9 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui a questo articolo 9.1, relative al Comitato, si applicano, mutatis mutandis, a tali presidi.

9.1.10 Il Consigliere che si qualifichi come Amministratore Coinvolto nell'Operazione di Maggiore Rilevanza assolve gli obblighi di cui all'art. 2391 cod. civ. e, comunque, si astiene dalla/e relativa/e votazione/i.

9.2 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci

9.2.1 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci o che devono essere da questa autorizzate, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea, troveranno applicazione mutatis mutandis e in quanto compatibili le disposizioni del precedente articolo 9.1.

9.2.2 Subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto e fermi gli obblighi di cui all'art. 2391-bis, comma 3, lett. c), cod. civ., qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'approvazione dell'assemblea, nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 10 - Delibere-quadro

- 10.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore ad un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.
- 10.3 All'istruzione e approvazione delle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 10.4 Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera-quadro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 11 - Modalità d'istruzione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di società controllate

- 11.1 Ai fini dell'applicazione della Procedura, sono considerate Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di società controllate, le Operazioni compiute dalle società controllate della Società che siano soggette all'approvazione e/o all'esame di organi o di esponenti aziendali della Società, ai sensi dello Statuto della Società, del Regolamento di Gruppo, o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna.
- 11.2 Si considerano in ogni caso "Operazioni strategiche realizzate per il tramite di società controllate" e sono quindi soggette alla Procedura - le Operazioni con Parti Correlate riguardanti almeno una Società Controllata e aventi ad oggetto fusioni e scissioni oppure, ove superiori alla soglia di Euro 5 milioni, l'acquisto e il trasferimento a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, di scorporo e conferimento di azienda o di rami di azienda, oppure le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.
- 11.3 Le Operazioni realizzate per il tramite di società controllate sono soggette alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai successivi paragrafi di questo articolo 11.
- 11.4 Sono ammesse delibere-quadro per le Operazioni realizzate per il tramite di società controllate. Tali delibere sono soggette *mutatis mutandis* alle condizioni di cui al primo, al secondo ed al quarto paragrafo del precedente articolo 10 e sono sottoposte al preventivo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, salvo quanto previsto all'articolo 11.8 rispetto alle Operazioni strategiche realizzate per il tramite di società controllate di Maggiore Rilevanza.
- 11.5 La società controllata informa il Presidio OPC, il quale - con il supporto della funzione referente della società controllata se necessario - effettua analoghi accertamenti a quelli previsti dal precedente articolo 7.1, 7.2 e 7.3 verificando in particolare se l'operazione:

- i) è qualificabile tra le “Operazioni realizzate per il tramite di società controllate” identificate in base all’art. 11.1;
- ii) è qualificabile tra le “Operazioni strategiche realizzate per il tramite di società controllate” in base all’art. 11.2;
- iii) rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal precedente articolo 6, o sia in attuazione di una delibera-quadro;
- iv) si qualifica come Operazione di Minore Rilevanza o Operazione di Maggiore Rilevanza.

11.6 Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione in attuazione di una delibera-quadro, non si applicano i successivi paragrafi di questo articolo 11.

11.7 Qualora l'operazione non si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione in attuazione di una delibera-quadro, la stessa è soggetta al preventivo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

11.8 Le Operazioni strategiche realizzate per il tramite di società controllate che si qualifichino anche come Operazioni di Maggiore Rilevanza saranno approvate con il preventivo parere vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

11.9 A tal fine la società controllata fornisce tempestivamente al Presidio OPC informazioni complete ed adeguate in merito all'operazione ed il Presidio OPC sottopone tempestivamente tali informazioni al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

11.10 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere sull'operazione e lo trasmette al Presidio OPC in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di approvare o esaminare l'operazione.

11.11 Il Presidio OPC trasmette tempestivamente tale parere all'organo della Società competente ad approvare o esaminare l'operazione.

11.12 Il Presidio OPC dà tempestivamente notizia della delibera o dell'esame dell'operazione da parte del competente organo della Società alla società controllata.

11.13 La società controllata predispone apposita informativa sulle modalità di esecuzione dell'Operazione realizzata per il tramite di società controllata e la trasmette al Presidio OPC per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

11.14 Con riferimento alle Operazioni realizzate per il tramite di Società controllate si applicano anche le disposizioni dell’art. 7.5, 7.6 e 7.7 ove compatibili.

11.15 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui a questo articolo 11 relative al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano, mutatis mutandis, a tali presidi.

Articolo 12 - Informativa

12.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, il Presidio OPC, con il supporto delle funzioni

aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo, al quale sono allegati i pareri del Comitato e i pareri (ovvero gli elementi essenziali dei pareri) rilasciati dagli esperti qualificati come indipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento Consob.

- 12.2 Il Presidio OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Consob. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob.
- 12.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Presidio OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob.
- 12.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia oggetto di comunicato diffuso al pubblico ai sensi delle disposizioni normative applicabili alle informazioni privilegiate, sono fornite in aggiunta almeno le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento Consob.
- 12.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8 e dell'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 12.6 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF, il Presidio OPC fornisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari le informazioni periodiche di cui ai precedenti articoli 8.1.6 e 9.1.7 nonché ogni altra informazione richiesta dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 12.7 La Funzione Responsabile della Società o della società controllata che compie l'operazione è tenuta a trasmettere tempestivamente al Presidio OPC ed alle altre funzioni coinvolte, le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo 12, nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti, per le Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione, dal Regolamento Consob.

Articolo 13 - Registro delle Operazioni con Parti Correlate

- 13.1 Il Servizio Affari Societari alimenta un registro in cui vengono annotate le Operazioni con Parti Correlate oggetto di istruttoria ai sensi degli artt. 7 e 11.
- 13.2 Al Registro di cui al precedente articolo 13.1 hanno accesso il Direttore Generale e i

soggetti che lo coadiuvano nelle attività del Presidio OPC.

- 13.3 Possono non essere annotate nel Registro le Operazioni identificate come Ordinarie e/o Infragruppo e non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, che per loro natura o oggetto sono o possono essere riconducibili alla gestione corrente, quali a titolo esemplificativo i servizi postali, la gestione delle disponibilità liquide con banche, le prestazioni di funzioni o attività in regime di service/outsourcing tra società del gruppo, inclusi i distacchi di personale dipendente. E' fatta salva la rendicontazione nei report finanziari periodici prevista dalla normativa di riferimento applicabile.

Articolo 14 - Vigilanza sulla Procedura

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero ai sensi dell'art. 153 del TUF.

Articolo 15 - Pubblicazione e aggiornamento della Procedura

- 15.1 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet della Società a cura del Presidio OPC, fermo restando l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 15.2 La Procedura e l'elenco delle Parti Correlate sono messe a disposizione di tutte le strutture della Società e delle sue controllate, con le modalità ritenute più idonee dal Presidio OPC.
- 15.3 Ogni modifica della Procedura sarà soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come di tempo in tempo costituito.

Articolo 16 - Riservatezza

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate e privilegiate" della Società.

Allegato 1

Presidi Equivalenti

Si considerano “**Presidi Equivalenti**” i seguenti presidi posti a tutela della correttezza sostanziale delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza (non Escluse) che operano qualora uno o più membri del Comitato si qualifichino come Amministratori Coinvolti dell'operazione.

1. Qualora uno più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si qualifichino come Amministratori Coinvolti nell'Operazione, il parere sull'operazione è reso dai restanti Amministratori all'unanimità.
2. Qualora tutti i membri del Comitato tranne uno si qualifichino come Amministratori Coinvolti nell'operazione, il parere è reso dal membro non così qualificato, unitamente a un Amministratore Indipendente non appartenente al Comitato appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora tutti i membri del Comitato si qualifichino come Amministratori Coinvolti nell'Operazione, le attività di cui al precedente punto 1 sono svolte dal Collegio Sindacale.
4. Qualora i presidi di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 non possano trovare applicazione, le attività di cui al precedente paragrafo 1 sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano verificate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
5. La presenza all'interno del Comitato di uno o più Amministratori Coinvolti in una Operazione di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza (non Esclusa) è accertata dal Comitato stesso, che può avvalersi del supporto del Presidio OPC.
6. Il Presidio OPC informa la Funzione Responsabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale e attiva i Presidi Equivalenti di cui a questo Allegato 1.